



Gamma Poliambulatorio Specialistico

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
D.LGS 231/01
PARTE SPECIALE
PO 02/01**



Ed 0 Rev 1 del
02/01/2025
Pag. 1 di 77

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale

adottato dal

Gamma poliambulatorio specialistico

Il Legale Rappresentante Brunilde Pugliese	Il Direttore Sanitario Edoardo Macino	L'Organismo di Vigilanza Rosario Vasta
--	---	--



Gamma Poliambulatorio Specialistico

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
D.LGS 231/01
PARTE SPECIALE
PO 02/01**



Ed 0 Rev 1 del
02/01/2025
Pag. 2 di 77

1. MODELLO ORGANIZZATIVO – PARTE SPECIALE: Premessa.....	5
1.1 L'ambito di operatività della società.....	5
2. I REATI CONTESTABILI EX D.LGS. 231/01	6
2.1 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	6
2.2 Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art.316 bis c.p.)	7
2.3 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato(art.316 ter c.p.)	7
2.4 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, II comma, n.1, c.p.).....	8
2.5 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)	9
2.6 Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.).....	10
2.7 Corruzione	11
2.8 Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.).....	13
2.9 Concussione (art.317 c.p.).....	14
2.10 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione degli organi delle comunità europee e di funzionari della comunità europea e di stati esteri (art. 322 bis).....	15
3. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	16
4. REATI SOCIETARI.....	16
4.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)	16
4.2 Falso in prospetto (art. 173 bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58).....	17
4.3 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)	18
4.4 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	18
4.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	19
4.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	19
4.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) ..	19
4.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....	20
4.9 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.).....	20
4.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	20

4.11	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	21
4.12	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	21
4.13	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	21
4.14	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	22
5.	I REATI TRANSNAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 146 DEL 16 MARZO 2006	22
5.1	Reati astrattamente ipotizzabili	23
	Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)	23
	Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)	24
	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990)	24
5.2	Favoreggiamento personale (art.378 c.p.)	24
6.	DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	25
6.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)	25
6.2	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	26
6.3	Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)	26
6.4	Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)	27
6.5	Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)	28
6.6	Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)	28
6.7	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)	28
6.8	Tratta di persone (art. 601 c.p.)	29
6.9	Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	29
7.	REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	30
7.1	Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.)	30
7.2	Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)	31
8.	REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE	31
8.1	Ricettazione (art. 648 c.p.)	32
8.2	Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)	32

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 4 di 77</p>
---	---	---

8.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).....	33
8.4 la 231/01 in tempo di Covid-19.....	33
9. L'individuazione delle aree di rischio	52
9.1 RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE RELATIVE AL RISCHIO DI REATO	58
10 Protocolli operativi relativi alle varie aree di rischio relativamente alla attività del poliambulatorio	64
10.1 Area accettazione-registrazione clientela.....	64
10.2 Area effettuazione prestazioni sanitarie	65
10.3 Procedure area acquisto e conservazione dei prodotti sanitari, apparecchiature e medicinali relativi al poliambulatorio.	66
10.4 Protocolli Area amministrativa	66
10.5 Area contabilità	70
11. Area prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	71
11.1 Doveri e compiti del Datore di lavoro, del RSPP, del Medico Competente e dei Lavoratori.	74
12. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	75
13 Formazione del personale.....	77

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 5 di 77</p>
---	---	---

1. MODELLO ORGANIZZATIVO – PARTE SPECIALE: Premessa

Lo scopo della presente procedura è strutturare e disciplinare i processi societari e introdurre misure organizzative tese alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. n° 231/2001.

Lo svolgimento delle attività in oggetto deve ispirarsi alle vigenti disposizioni di legge, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico che la Società ha adottato in virtù del D.Lgs. n° 231/2001 e degli altri codici/disposizioni deontologiche cui la Società ha formalmente aderito. Inoltre, il modello organizzativo si deve ritenere integrato dal manuale della qualità adottato dalla società.

Obiettivo della Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto in essa prescritto, al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/01.

1.1 L'ambito di operatività del Gamma poliambulatorio specialistico

Il Gamma poliambulatorio specialistico opera nel campo sanitario ed effettua le proprie prestazioni quale soggetto accreditato ex art. 8 quater L. n° 502/1992 dalla Regione e del contratto stipulato ex art. 8 quinquies.

La struttura rientra tra quelle che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dall'art. 8 ter L. n° 502/92.

In particolare la struttura sanitaria fornisce un servizio diagnostico relativo alle seguenti branche specialistiche: oculistica, oncologia, gastroenterologia, endocrinologia, cardiologia, odontoiatria, etc.

La remunerazione delle prestazioni, per quelle rese per conto del SSR, è determinata in base a tariffe predefinite dalla Regione Calabria.

E' prevista la verifica da parte della Regione, tramite le ASP di RC, in merito a:

- a) validità della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte;
- b) necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni;

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D.LGS 231/01 PARTE SPECIALE PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 6 di 77</p>
---	---	---

- c) appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione della assistenza;
- d) risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi.

La struttura è sottoposta alle regole di cui alla legge regionale n° 24 del 18 luglio 2008 in tema di organizzazione, con l'ovvia conseguenza che la stessa è tenuta a rispettare gli obblighi previsti dalla stessa legge. In particolare, la dotazione delle figure professionali e i relativi compiti devono essere distribuiti all'interno della stessa tenendo presente i vincoli di cui alla legge regionale n° 24/08 e i suoi regolamenti DCA 81/16.

2. I REATI CONTESTABILI EX D.LGS. 231/01

L'azienda può essere chiamata a rispondere solamente dei reati indicati negli art. 24 e seguenti del D.lgs. 231/01. Gli articoli 24 e 25 del Decreto stabiliscono che la responsabilità amministrativa sorge in relazione ai seguenti reati previsti dal codice penale, sia se commessi nella forma consumata che in quella tentata. Di seguito verranno elencati i reati rilevanti per il D.lgs. 231/01.

2.1 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D.lgs. 231/01 sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici.

Per Pubblica amministrazione si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, regioni, province, comuni etc.) e talvolta privati (ad es. concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.a. miste etc) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è la garanzia che l'attività amministrativa si svolga in conformità con i fondamentali principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01 PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 7 di 77</p>
---	---	---

2.2 Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art.316 bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

La disposizione tutela l’interesse al corretto impiego degli strumenti di sostegno alle attività economiche di pubblico interesse. Il delitto in esame offende, oltre al buon andamento della P.A., l’aspetto tipicamente patrimoniale del finanziamento pubblico, così sostenendosi la natura plurioffensiva del reato. Il delitto può essere compiuto da chiunque sia estraneo alla p.a. Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico o delle comunità Europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all’utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate. In concreto, occorre che le attribuzioni siano distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l’attività programmata sia stata comunque realizzata

Sanzione amministrativa (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico): si applica la

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

2.3 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato(art.316 ter c.p.).

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p style="text-align: center;">D.LGS 231/01</p> <p style="text-align: center;">PARTE SPECIALE</p> <p style="text-align: center;">PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 8 di 77</p>
---	---	---

Il bene giuridico protetto dalla norma è costituito dagli interessi finanziari della p.a., nazionale e sovranazionale, e dunque dal buon andamento della pubblica amministrazione sotto il particolare profilo della corretta allocazione delle risorse pubbliche. Il reato si presenta come reato comune, potendo essere compiuto da chiunque. Soggetti passivi del reato sono invece lo Stato, gli enti pubblici o le Comunità Europee. Il reato si realizza con il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche ottenuto con particolari modalità di azione, indicate dalla norma come “utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere” o “omissione di informazioni dovute”. Si tratta condotte equivalenti, che si concretizzano in comportamenti positivi (utilizzo e presentazione) e omissivi (omissione di informazioni). A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

Sanzione amministrativa (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico): si applica la

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

2.4 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, Il comma, n.1, c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 .

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D. LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 9 di 77</p>
---	--	---

Si verificano gli estremi di tale reato quando, ai sensi dell'art. 640 c.p., un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici e raggiri, procuri a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. La truffa è aggravata quando è commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. L'elemento materiale della truffa è descritto dal legislatore attraverso una condotta a forma vincolata: l'azione incriminata è l'induzione di taluno in errore attraverso il ricorso ad artifici o raggiri, con il conseguente compimento da parte di costui di un atto di disposizione foriero per la vittima di un danno patrimoniale e di un profitto ingiusto per il truffatore. Per artificio o raggiri si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale. A carpire con la frode il consenso del soggetto passivo può essere chiunque, onde trattasi di reato comune. Quanto al profitto, la cui ingiustizia è espressamente richiesta dalla fattispecie incriminatrice, si ritiene per lo più che possa anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale.

Sanzione amministrativa (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico): si applica la

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

2.5 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

L'art. 640 bis vale a delineare l'attuale sistema adottato dal legislatore italiano per reprimere le frodi in sovvenzioni nazionali e comunitarie. Il fatto materiale punito coincide con quello incriminato dalla truffa; la specificità del 640 bis c.p. s'incentra sul requisito del profitto ingiusto,

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D. LGS 231/01 PARTE SPECIALE PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 10 di 77</p>
--	--	--

che è riferito all'indebito ottenimento di risorse pubbliche destinate a scopi di incentivazione, e sull'oggetto materiale della condotta, consistente in contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo.

Sanzione amministrativa (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico): si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

2.6 Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.”

Il bene protetto da questa norma è in via primaria il patrimonio; non manca tuttavia chi ritiene che ad essere presa in considerazione sia anche la regolarità di funzionamento dei sistemi informatici e la riservatezza che deve accompagnare l'utilizzazione, nonché, in parallelo con la truffa comune, la libertà negoziale del danneggiato. La norma incriminatrice si preoccupa di specificare le condotte fraudolente che integrano il reato: si tratta della alterazione, in qualsiasi modo, del sistema informatico o telematico e dell'intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi. Per sistema telematico si intende genericamente qualunque sistema di telecomunicazione gestito con tecnologie informatiche o a servizio delle stesse.

Sanzione amministrativa (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico): si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D. LGS 231/01 PARTE SPECIALE PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 11 di 77</p>
---	--	--

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

2.7 Corruzione

a) corruzione per un atto d'ufficio (art.318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.”

Il bene giuridico protetto dalla norma è l'imparzialità della p.a., ineluttabilmente lesa quando un pubblico funzionario agisce per una privata utilità. Soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio. Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal pubblico ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

Sanzione amministrativa: si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve,

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 12 di 77</p>
--	---	--

per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.”

Il bene giuridico protetto dalla norma è il buon andamento e l'imparzialità della p.a. Il reato si configura allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri di ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere ommesso o ritardato) un atto del proprio ufficio. Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri di ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri di ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione ai singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

Sanzione amministrativa: si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

c) corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la

pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.”

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo. È opportuno evidenziare che nella nozione di pubblico ufficiale sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

Sanzione amministrativa: si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>CQY CERTIQUALITY</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>ACCREDITA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D. LGS 231/01 PARTE SPECIALE PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 13 di 77</p>
--	--	--

d) corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

*“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”*

Le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'art.318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c..p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Sanzione amministrativa: si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

2.8 Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 14 di 77</p>
---	---	--

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro o altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che investe la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Sanzione amministrativa: si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

2.9 Concussione (art.317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.”

La concussione viene qualificata come reato plurioffensivo; da un lato, essa reca offesa agli interessi della p.a., al suo prestigio, al suo decoro ed alla correttezza e probità imposti ai pubblici funzionari, dall'altro produce ipso facto anche la lesione della sfera privatistica del cittadino, dell'integrità del suo patrimonio e della libertà del suo consenso. Soggetti passivi del reato sono, dunque, sia la p.a., sia la persona che, costretta o indotta dal pubblico funzionario, dà o promette il danaro o altra utilità. Quanto ai soggetti attivi del reato, si tratta di pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio. La condotta di concussione è descritta dal legislatore attraverso due momenti distinti: uno relativo allo strumento utilizzato dall'agente (l'abuso della qualità o dei poteri), l'altro relativo all'effetto cui l'abuso è preordinato (costrizione o induzione). L'abuso che dà origine alla concussione può essere della qualità o dei poteri del pubblico agente. La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Sanzione amministrativa: si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 15 di 77</p>
---	---	--

2.10 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione degli organi delle comunità europee e di funzionari della comunità europea e di stati esteri (art. 322 bis)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

Il reato si configura allorché la medesima condotta prevista per i reati di cui agli artt. 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, c.p., venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi delle comunità europee o di stati esteri. Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.

Sanzione amministrativa: si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 16 di 77</p>
---	---	--

3. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

L'art. 25 bis del D.lgs. 231/01 prevede l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati contro la fede pubblica. Le condotte sanzionate riguardano la falsificazione di monete (art. 453 c.p.), l'alterazione di monete (art. 454 c.p.), la spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), la falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), la contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), la fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

4. REATI SOCIETARI

I reati societari di rilievo per la responsabilità amministrativa dell'ente riguardano quelli commessi nell'interesse della società, da amministratori, dirigenti o da persone sottoposte alla loro vigilanza. I reati societari che possono dare origine a una responsabilità amministrativa per l'ente ex art. 25 ter del D.lgs. 231/01 sono rappresentati da:

4.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

I reati si configurano allorché si procede all'esposizione, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con modalità idonee da indurre in errore i destinatari. L'elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito dal verificarsi o meno del danno patrimoniale nei confronti dei soci e dei creditori. L'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 c.c. è integrata solo se è stato cagionato effettivamente un pregiudizio patrimoniale, mentre la fattispecie di cui all'art. 2621 sanziona la condotta ivi indicata a prescindere dal verificarsi del danno. Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all'esame, si precisa che: le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 17 di 77</p>
---	---	--

al quale appartiene; la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; la condotta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nonché rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; l'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 c.c. è punita a querela di parte, salvo che il fatto sia commesso in danno dello Stato, di altri Enti pubblici, delle comunità europee o che si tratti di società quotate, nel qual caso il delitto è procedibile d'ufficio. Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli amministratori.

Sanzione amministrativa (contravvenzione di false comunicazioni sociali art. 2621 c.c.): sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Sanzione amministrativa (delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori art. 2622, primo comma, c.c.): sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

Sanzione amministrativa (delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori art. 2622, terzo comma, c.c.): sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote).

4.2 Falso in prospetto (art. 173 bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58)

“ Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che: l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto; la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere chiunque ponga in essere la condotta criminosa descritta.

Sanzione amministrativa (contravvenzione di falso in prospetto art. 2623, primo comma, c.c.): sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote.

	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D. LGS 231/01 PARTE SPECIALE PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 18 di 77</p>
---	--	--

Sanzione amministrativa (delitto di falso in prospetto art. 2623, secondo comma, c.c.): sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentossanta quote.

4.3 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”

Sanzione amministrativa (contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, art. 2624, primo comma, c.c.): sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote.

Sanzione amministrativa (delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, art. 2624, secondo comma, c.c.): sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

4.4 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.”

Sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01 PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 19 di 77</p>
--	---	--

4.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“ Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. ”

Sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da duecento a trecento sessanta quote.

4.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.

Sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote.

4.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prime del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

Sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 20 di 77</p>
---	---	--

4.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

4.9 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.lgs. n.58/98, del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, o del D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni , se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria trecento a seicentosessanta quote.

4.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D. LGS 231/01 PARTE SPECIALE PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 21 di 77</p>
--	--	--

Sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

4.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

4.12 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote. |

4.13 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

Sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p style="text-align: center;">D.LGS 231/01 PARTE SPECIALE</p> <p style="text-align: center;">PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 22 di 77</p>
---	---	--

4.14 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.”

Sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

5. I REATI TRANSNAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 146 DEL 16 MARZO 2006

La legge 16 marzo 2006, n. 146, contenente la ratifica ed esecuzione della convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato trans nazionale, adottati dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica per alcuni reati aventi carattere transnazionale. Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come reato transnazionale, è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione;

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 23 di 77</p>
---	---	--

3) è necessario che la condotta illecita: sia commessa in più di uno Stato; ovvero sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Ai sensi della legge 146/06, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente sono:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del D.P.R. 43/73)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)
- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 bis e 378 c.p.).
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

5.1 Reati astrattamente ipotizzabili

In considerazione della tipologia di attività svolta dal “Gamma poliambulatorio specialistico”, è astrattamente ipotizzabile la commissione solo di alcuni dei reati richiamati dalla L.146/06, ovvero:

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato si configura mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti.

Sanzioni amministrative: si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 24 di 77</p>
---	---	--

Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un 'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Sanzioni amministrative: si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990)

Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti connessi alla produzione, al traffico o alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. |

Sanzioni amministrative: si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

5.2 Favoreggiamento personale (art.378 c.p.)

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte ⁽¹⁾ o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D. LGS 231/01 PARTE SPECIALE PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 25 di 77</p>
--	--	--

pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.”

Sanzione amministrativa: pecuniaria fino a cinquecento quote.

6. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

I delitti contro la personalità individuale possono essere contestati all'azienda a cui appartiene l'autore materiale del reato. I reati rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti sono riconducibili ai delitti di violazione dei diritti fondamentali della persona, di abusi sessuali, di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone.

6.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.”

Sanzione amministrativa: si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p style="text-align: center;">D.LGS 231/01</p> <p style="text-align: center;">PARTE SPECIALE</p> <p style="text-align: center;">PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 26 di 77</p>
--	---	--

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

6.2 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”

Sanzione amministrativa: si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

6.3 Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.).

“Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.”

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>CQY CERTIQUALITY</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>ACCREDITA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D. LGS 231/01 PARTE SPECIALE PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 27 di 77</p>
--	--	--

Sanzione amministrativa (art. 600 bis primo comma): si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Sanzione amministrativa (art. 600 bis secondo comma): si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

6.4 Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.).

“Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.”

Sanzione amministrativa (art. 600 ter primo e secondo comma): si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Sanzione amministrativa (art. 600 ter terzo e quarto comma): si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>CQY CERTIQUALITY</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>ACCREDITA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p style="text-align: center;">D.LGS 231/01 PARTE SPECIALE</p> <p style="text-align: center;">PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 28 di 77</p>
--	---	--

6.5 Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.).

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.”

Sanzione amministrativa : si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

6.6 Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.).

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”

Sanzione amministrativa : si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

6.7 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.).

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.”

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 29 di 77</p>
---	---	--

Sanzione amministrativa : si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

6.8 Tratta di persone (art. 601 c.p.).

“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”

Sanzione amministrativa : si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

6.9 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 30 di 77</p>
---	---	--

Sanzione amministrativa : si applica all'azienda la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore ad un anno.

7. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 9 della legge 123/2007 ha introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 l'art. 25 *septies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa. Tale previsione richiede un coordinamento con l'art. 5 del decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente. Il criterio dell'interesse è incompatibile con i reati di natura colposa, perché rispetto ad essi non è configurabile una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, qualora venga commesso un reato contemplato dall'art. 25 *septies*, la responsabilità prevista dal D.lgs. 231/01 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'ente. Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o le lesioni gravi o gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche. Soggetto attivo del reato può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D.lgs. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

7.1 Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona. Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). La colpa specifica di cui all'art. 43, statuisce che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 31 di 77</p>
---	---	--

7.2 Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 2, c.p.). Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.). Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Sanzioni amministrative: sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

8. REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE

Il nuovo art. 25 *octies* del D.lgs. 231/01 ha inserito tra i reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dal D.lgs. del 16 novembre 2007 per reprimere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>CQY CERTIQUALITY</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>ACCREDITIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p style="text-align: center;">D.LGS 231/01</p> <p style="text-align: center;">PARTE SPECIALE</p> <p style="text-align: center;">PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 32 di 77</p>
---	---	--

8.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

La ricettazione è un reato plurioffensivo poiché tutela, oltre al patrimonio, il bene giuridico dell'amministrazione della giustizia. Il delitto può essere commesso da chiunque, ad eccezione dell'autore o del compartecipe del reato presupposto, come si evince dalla clausola di riserva dell'art. 648 (fuori dai casi di concorso nel reato). Il delitto di ricettazione si realizza attraverso l'acquisto, la ricezione, l'occultamento delle cose di provenienza illecita ovvero attraverso l'intromissione per farle acquistare, ricevere od occultare da altri. È dunque un delitto a condotta vincolata, essendo le quattro forme alternative di condotta tipica dettagliatamente descritte dalla norma. L'elemento psicologico della ricettazione consiste nel dolo, sia generico che specifico.

Sanzione amministrativa: si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): previste per una durata non superiore a due anni.

8.2 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 33 di 77</p>
---	---	--

stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Il riciclaggio è configurabile come reato plurioffensivo poiché, accanto al patrimonio, tutela anche altri beni giuridici come l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, ovvero l'ordine economico finanziario, anche nella specie della tutela del risparmio. Il delitto può essere commesso da qualunque persona che non abbia concorso nel reato presupposto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità oggetto della condotta. La condotta tipica del reato è descritta dalla norma secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento, altre operazioni per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Il dolo del reato di riciclaggio è quello generico: il compimento delle condotte incriminate (sostituzione, trasferimento, altre operazioni) deve essere sostenuto dalla consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto materiale. Ovviamente il contenuto del dolo si estende alla volontà di agire in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza criminosa dei beni e con la consapevolezza della idoneità dell'operazione.

Sanzione amministrativa: si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): è prevista per una durata non superiore a due anni.

8.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

La condotta tipica di questo reato consiste nell'impiego in attività economiche o finanziarie del denaro, beni o altra utilità di proventi da delitto. La locuzione “impiego” è stata intesa, restrittivamente, quale investimento ovvero, in modo più ampio, così da ricomprendere qualsiasi

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 34 di 77</p>
---	---	--

utilizzo del denaro o dei beni. L'impiego deve riferirsi ad attività economiche o finanziarie, espressione che definisce la destinazione della condotta di impiego. Essa riguarda qualunque settore idoneo a far conseguire profitti. Il dolo del delitto in parola è fondato sulla consapevolezza della provenienza illecita delle risorse accompagnata dalla coscienza e volontà di destinarle ad un impiego economicamente utile. Soggetto attivo può essere chiunque impieghi il capitale illecito, sempre che non abbia concorso nel delitto da cui il denaro proviene, non abbia ricettato quel reato; e, ancora, non lo abbia riciclato.

Sanzione amministrativa: si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Sanzioni interdittive (art. 9 D.lgs. 231/01): è prevista per una durata non superiore a due anni.

8.4 La 231/01 in tempo di COVID-19

La diffusione dell'epidemia Covid-19 rischia di mettere a dura prova la tenuta dei modelli organizzativi *ex lege* 231/2001.

Se, in prima battuta, sembra essere coinvolto esclusivamente l'ambito della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, deve tuttavia essere verificata anche la tenuta dei modelli organizzativi di gestione e controllo in ordine, *in primis*, ai **reati societari, informatici e contro la pubblica amministrazione**, nonché agli eventuali abusi finalizzati all'indebito ottenimento e utilizzo di finanziamenti con garanzia pubblica o di sovvenzioni pubbliche di altro tipo. In tale ultimo caso, infatti, si potrebbe configurare una responsabilità dell'impresa nei rapporti con lo Stato o con la Pubblica Amministrazione in genere, in caso di inottemperanza o di raggirio delle regole per beneficiare delle erogazioni pubbliche, oppure nelle ipotesi di malversazione.

Con l'aumento del lavoro agile, in modalità *smart working*, potrebbe aumentare in modo esponenziale il rischio che i vertici dell'impresa possano perdere il controllo rispetto all'agire dei propri dipendenti, i quali attraverso un pieno e completo utilizzo dei mezzi informatici dell'impresa, potrebbero trovare diverse occasioni per la commissione di **illeciti in materia di criminalità informatica**. Di contro, il datore lavoro che richiede a un amministratore di sistema le password di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti, al fine rafforzare il controllo dell'attività dei lavoratori

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>CQY CERTIQUALITY</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>ACCREDITIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D.LGS 231/01 PARTE SPECIALE PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 35 di 77</p>
---	---	--

in *smart working*, è parimenti responsabile di un reato informatico, in particolare del delitto di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, anch'esso reato presupposto 231.

L'emergenza sanitaria in corso potrebbe determinare un aumento dei casi di insolvenza delle imprese, con il rischio che i vertici dell'assetto aziendale assumano decisioni poco trasparenti al fine di evitare e/o occultare lo stato di dissesto, tali da figurare addirittura un comportamento illecito. Il rischio, infatti, è che l'impresa vada ben oltre il mero inadempimento contrattuale, sfociando con la propria condotta nelle ipotesi di reato di **false comunicazioni sociali**, ovvero in un'ipotesi sanzionata dal **D.Lgs. n. 74/2000** o di **bancarotta**. In ordine a tale ultimo aspetto, preme evidenziare che l'art. 10 del **D.L. n. 23/2020**, c.d. Decreto liquidità, impedisce di dichiarare il fallimento di un'impresa fino alla data del 30 giugno 2020. Dal primo luglio, infatti, le società torneranno ad essere "fallibili" secondo la normativa di cui al R.D. n. 267/1942, avendo l'art. 5 del citato Decreto Liquidità rinviato al 01.09.2021 l'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa. Il timore è, infatti, che le imprese adottino, nel periodo sino al prossimo 30 giugno, comportamenti e/o decisioni anche penalmente rilevanti volte, come anticipato, a evitare e/o occultare il dissesto. La crisi in corso potrebbe, a mero titolo esemplificativo, indurre l'impresa, pur di accreditarsi favorevolmente nei confronti del ceto bancario per ottenere o vedersi confermati gli affidamenti, a predisporre reportistica economica e patrimoniale non rappresentativa della sua effettiva solvibilità. Tale comportamento, nel caso in cui vi fossero strumenti finanziari emessi dalla società e quotati in mercati regolamentati, potrebbe rappresentare una fattispecie di aggio. Ad integrazione, seppur non catturato nella normativa 231, l'impresa in stato di insolvenza che millantando, durante tale periodo di vacanza, una situazione economica e patrimoniale migliore di quella effettiva continui a contrarre obbligazioni pur di proseguire la propria attività commerciale, potrebbe essere chiamata a rispondere del delitto di cui all'**art. 641 c.p.**

Ed ancora, potrebbero astrattamente configurarsi ipotesi di **delitti contro l'industria e il commercio**: in particolare, stante la grande difficoltà inerente il reperimento di idonei DPI (quali mascherine o altri dispositivi di protezione) che il datore di lavoro deve distribuire ai propri

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D. LGS 231/01 PARTE SPECIALE PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 36 di 77</p>
---	--	--

dipendenti e/o collaboratori, vi è il rischio che l'impresa fornisca beni contraffatti, oppure con origine, provenienza, qualità, marchio o segni distintivi diversi da quanto richiesto dai protocolli ovvero rispetto a quanto dichiarato dal datore di lavoro, andando quindi ad alimentare il commercio non legale di tali dispositivi, spesso controllato dalla criminalità organizzata, notoriamente in grado di gestire l'intero ciclo, dalla produzione/importazione dei dispositivi al loro trasporto e alla loro rivendita all'ingrosso e al dettaglio.

Inoltre, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ("CNDCEC") ha individuato, quali maggiori rischi, quello sanitario e, quale ripercussione del blocco di molte attività industriali e commerciali, quello di infiltrazione criminosa: l'indebolimento di talune imprese sotto il profilo patrimoniale potrebbe portare le stesse a ricorrere all'indebitamento con possibili conseguenze sotto il profilo della penale responsabilità per delitti quali l'**usura**. In questo periodo rileva, invero, un maggior rischio di ricorso a usurai che, contrariamente a quanto si possa immaginare, sempre più frequentemente prestano denaro a tassi bassi o con grande flessibilità, in primo momento, per poi innescare una spirale di forte dipendenza che potrebbe portare ad un'improvvisa chiusura dell'attività d'impresa. Si badi che il ricorso all'usura è in questi mesi in un trend crescente, tanto che nel solo mese di marzo è incrementato del 9%.

Con il documento redatto dal predetto ente intitolato "Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* **D.Lgs. n. 231/2001** nell'emergenza sanitaria" il CNDCEC suggerisce ai propri iscritti prassi operative per una ridefinizione dei processi che gli organismi di controllo societario sono tenuti a compiere a causa dell'emergenza Covid-19. Suggerisce, inoltre, all'**Organismo di Vigilanza** ("OdV") di interfacciarsi con l'organismo di gestione della società per valutare la tenuta del modello 231 ed eventualmente sollecitarne il tempestivo adeguamento. Fornisce, inoltre indicazioni operative sollecitando all'OdV, in *primis*, di verbalizzare l'attività di monitoraggio (precisando che le riunioni potranno svolgersi in audio/videoconferenza) e di comunicare senza indugio all'organo amministrativo le non conformità rilevate, così da effettuare un tempestivo intervento. Il documento, inoltre, invita l'OdV a compiere le attività di monitoraggio e controllo adottando modalità di lavoro agile in *smart working*.

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p style="text-align: center;">D. LGS 231/01</p> <p style="text-align: center;">PARTE SPECIALE</p> <p style="text-align: center;">PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 37 di 77</p>
---	--	--

Ebbene, come correttamente evidenziato dal CNDCEC, essendo molteplici le ripercussioni del Covid-19 sulla responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, merita un breve approfondimento il **ruolo dell'OdV** deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, anche alla luce dei numerosi provvedimenti normativi emergenziali.

Se da un lato è incontrovertibile che la dotazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo esplica una mera azione preventiva, dall'altro è certo che l'OdV, chiamato a supportare l'imprenditore e a verificare il corretto funzionamento del modello, svolge un **ruolo chiave**, a tutela dell'impresa, del suo equilibrio economico-finanziario, dei dipendenti e dei terzi.

Si ritiene quindi indispensabile, soprattutto in questa fase, un intervento immediato dell'OdV che dovrà operare una **continua interazione con tutti i soggetti** coinvolti, quali l'rssp, il medico competente, il servizio di prevenzione e protezione e gli addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze. Ed ancora, con i responsabili delle aree più esposte al rischio di infiltrazione criminale, oltre che con il datore di lavoro. In altri termini, con tutti i soggetti chiamati ad intervenire in prima linea per il contenimento di ogni rischio connesso alla diffusione del Covid-19. Poiché l'OdV è **privo del potere di gestione**, anche laddove ravvisi un'inadeguata azione di adeguamento delle *policies* aziendali rispetto alle esigenze di contenimento del Covid-19, non potrà intervenire direttamente. Dovrà limitarsi a **sollecitare l'adozione di misure maggiormente opportune per il contenimento del rischio** quali, a mero titolo esemplificativo, correzioni ai protocolli già in atto, così da adeguarli ai provvedimenti emergenziali.

Le novità legislative in materia D.Lgs. 231/01

ANNO 2022

Due le novità da segnalarsi in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

La prima riguarda l'introduzione del D. Lgs. 184/2021, entrato in vigore il 14 dicembre, attuativo della Direttiva 2019/713 (lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti).

L'articolo 3 del citato decreto ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies.1 rubricato "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*" il quale stabilisce le sanzioni nei

	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D. LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 38 di 77</p>
---	--	--

confronti dell'ente per i delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il rimando è agli artt. 493-ter, recante “*Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito*”, come modificato nella rubrica nel testo dal D. Lgs. 184/2021, e 493-quater, “*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*”, introdotto dallo stesso decreto.

Le sanzioni previste per l'ente sono sia pecuniarie che interdittive. Le pecuniarie variano da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'art. 493-ter e fino a 500 quote per i delitti di cui all'art. 493-quater.

Le sanzioni interdittive applicabili sono quelle indicate nell'art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2001, che di seguito si elencano:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D. Lgs. 184/2021 è anche intervenuto modificando il testo del delitto di “*Frode informatica*”, di cui all'art. 640-ter (reato presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001), introducendo una nuova circostanza aggravante nel caso in cui dalla alterazione del sistema informatico derivi un trasferimento “*di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale*”.

La seconda novità riguarda l'introduzione del D. Lgs. 195/2021 – attuativo della Direttiva UE 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. La norma, in vigore dal 15 dicembre 2021, interviene sulle fattispecie incriminatrici di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, di cui agli articoli 648 c.p., 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p. (già tutte fattispecie incluse nel catalogo dei reati presupposto all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001).

La novella amplia l'ambito di applicazione dei suddetti delitti ai proventi indistintamente derivanti da qualsiasi tipologia di reato, includendo quindi anche i beni o le altre utilità conseguenti alla commissione di contravvenzioni (e non più esclusivamente da “delitti” dolosi o colposi)

Nel corso dei primi mesi del 2022, ulteriori novità legislative sono intervenute a modificare il dettato normativo del D. Lgs. n. 231/2001, modificando ed allargando le maglie di alcune fattispecie incluse nel catalogo dei reati presupposto. In questo contesto, di particolare interesse risultano essere le previsioni di cui alla Legge n. 238/2021 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>ACCREDITA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<h2 style="text-align: center;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</h2> <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p style="text-align: center;">D.LGS 231/01</p> <p style="text-align: center;">PARTE SPECIALE</p> <p style="text-align: center;">PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 39 di 77</p>
---	--	--

2020" ("Legge Europea 2019-2020"), nonché quelle introdotte dal D.lg. 25 febbraio 2022, n. 13 recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili", che, introducendo nuove disposizioni in tema di abusi e reati riconnessi alla concessione del c.d. Superbonus 110%, ha impattato altresì su alcuni reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche. Inoltre, il 3 marzo 2022, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge che modifica il Codice penale, inasprendo le sanzioni per i reati contro il paesaggio e i beni

Nella giornata del 28 Settembre 2022 il **Consiglio dei Ministri**, su proposta del Ministro della giustizia **Marta Cartabia**, ha **approvato**, in esame definitivo, **tre decreti legislativi** di attuazione della riforma della **giustizia civile e penale** e dell'ufficio per il processo.

Tra i vari decreti-legge, leggi e decreti legislativi citati nella suddetta riforma **è stato considerato anche il D.Lgs. 231/01**, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 Settembre 2000, n. 300.

Le modifiche apportate al Codice penale dal **Decreto Cartabia** che andranno ad interessare il **D.Lgs. 231/01** riguarderanno l'**Art.640 c.p.** inserito nell'**Art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"** e l'**Art. 640-ter c.p.** che oltre ad interessare l'**Art. 24** testé descritto riguarda anche l'**Art.24-bis "Frode informatica"** e nell'**Art. 25-octies-1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"**.

Aggiornamento Anno 2024

Le **ultime modifiche al decreto 231** sono state introdotte dalla **Legge 9 marzo 2022 n. 22**, che ha **aggiunto gli articoli 25-septiesdecies e 25-duodevicies**, e dalla **Legge 9 ottobre 2023 n. 137**, che ha **modificato l'articolo 24 e 25-octies**. In entrambi i casi il risultato è un ampliamento dell'inventario dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Queste modifiche **richiedono agli ODV ex D. Lgs. 231/2001 di procedere all'aggiornamento dei modelli di organizzazione e gestione (MOG)** degli enti per i quali svolgono tale funzione.

I REATI INTRODOTTI DALLE ULTIME MODIFICHE AL DECRETO 231/2001

Mentre la **legge del marzo 2022 ha introdotto** due nuovi articoli al decreto 231 e, quindi, **due nuove "famiglie" di reato presupposto** ("*Delitti contro il patrimonio culturale*" e "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*"), la **legge di ottobre 2023** ha ampliato i reati presupposto ricadenti in due famiglie già presenti ("*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*" e "*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*").

Tutti gli articoli della Sezione III Responsabilità amministrativa da reato) del decreto 231 rimandano a quelli del Codice Penale che definiscono il **reato per cui l'ente diviene perseguibile** nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto che opera in posizione apicale o subordinata dell'ente, senza che questo abbia fatto **nulla per impedirlo e ricavandone un vantaggio**. Questo significa

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D.LGS 231/01 PARTE SPECIALE PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 40 di 77</p>
---	---	--

che per individuare i reati presupposto è necessario soffermarsi sui singoli articoli del Codice Penale richiamati dall'articolo del decreto 231, e non è sufficiente conoscere la famiglia di riferimento.

Vediamo più nel dettaglio quali sono i "nuovi reati 231".

Articolo 24

Vengono **aggiunti 2 riferimenti** ad articoli del codice penale (quindi le fattispecie integrate nel novero dei reati presupposto sono 2):

1. art. 353 - Turbata libertà degli incanti
2. art. 353 bis - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Articolo 25-octies

Viene **aggiunto 1 riferimento** ad un articolo del codice penale (quindi la fattispecie integrata nel novero dei reati presupposto è 1):

1. art. 512 bis - Trasferimento fraudolento di valori

Articolo 25-septiesdecies

Gli articoli di riferimento del codice penale e, quindi, le relative **fattispecie integrate nel novero dei reati presupposto sono 9:**

1. art. 518 bis - Furto di beni culturali
2. art. 518 ter - Appropriazione indebita di beni culturali
3. art. 518 quater - Ricettazione di beni culturali
4. art. 518 octies - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
5. art. 518 novies - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
6. art. 518 undecies - Uscita o esportazione illecite di beni culturali
7. art. 518 duodecies - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D. LGS 231/01 PARTE SPECIALE PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 41 di 77</p>
---	--	--

8. art. 518 quaterdecies - Contraffazione di opere d'arte

Articolo 25-duodevicies

Gli articoli di riferimento del codice penale, e quindi le relative **fattispecie di reato integrato nel novero dei reati presupposto sono 2:**

1. art. 518 sexies - Riciclaggio di beni culturali
2. art. 518 terdecies - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

CHE COSA COMPORTANO LE ULTIME MODIFICHE AL DECRETO 231?

Le modifiche introdotte dalla Legge 9 marzo 2022 n. 22 e dalla Legge 9 ottobre 2023 n. 137 hanno di fatto "solo" introdotto nuove fattispecie di reato presupposto. Questa modifica diventa però **motivo di aggiornamento dei MOG** degli enti (lo sono anche le aziende!), quanto meno in termini di **integrazione dell'elenco dei reati presupposto e del relativo risk assessment**. Se poi la valutazione di rischio associato alla commissione di uno o più dei nuovi reati risultasse significativa, allora il MOG dovrebbe essere aggiornato anche in termini di **procedure per la prevenzione** di questi reati a rischio significativo.

La modifica/aggiornamento del MOG è **responsabilità dell'ODV231**, in quanto uno dei compiti specificamente previsti a suo carico dallo stesso decreto 231

Catalogo dei Reati AODV231

<https://www.aodv231.it/catalogo-reati-aodv.php>

Aggiornato alla data del 15 novembre 2024 (ultimo provvedimento inserito: Legge 14 novembre 2024, n. 166)

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n.

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<h2 style="color: green;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</h2> <p style="color: blue;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p style="color: blue;">D.LGS 231/01</p> <p style="color: blue;">PARTE SPECIALE</p> <p style="color: red;">PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 42 di 77</p>
--	---	--

231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]
- 3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
- 4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]
- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<h2 style="color: green;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</h2> <p style="color: blue;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p style="color: blue;">D.LGS 231/01</p> <p style="color: blue;">PARTE SPECIALE</p> <p style="color: red;">PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 44 di 77</p>
--	---	--

organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- 7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 224/2023]
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]
- 8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
- 9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
- 10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]

24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024]

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)
- 25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
- 26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)
- 27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
 - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 52 di 77</p>
---	---	--

- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- 28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- 29. Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024)
- Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)

9. L'individuazione delle aree di rischio nel Gamma poliambulatorio specialistico

La finalità dell'adozione del modello organizzativo ha come presupposto l'individuazione delle aree e delle "attività nel cui ambito possono essere commessi reati" (art. 6, comma 2, lett. a). Tenuto conto dei servizi forniti dalla società e per i quali la stessa è accreditata con la Regione, si possono individuare le seguenti aree di rischio in relazione ai reati previsti dalla L. n° 231/01:

- 1) Area amministrativa (acquisti, rapporti con l'AS, conservazione e gestione documenti amministrativi) e gestione finanziaria;
- 2) Area contabilità;
- 3) Area ricezione-registrazione clientela;
- 4) Area effettuazione delle prestazioni sanitarie;

	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D. LGS 231/01 PARTE SPECIALE PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 53 di 77</p>
---	--	--

- 5) Area conservazione dei prodotti sanitari, apparecchiature e medicinali.
- 6) Area prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei confronti sia dei dipendenti che di terzi soggetti.

Tenuto conto dei reati in relazione ai quali, se commessi a vantaggio o nell'interesse della stessa, è prevista la responsabilità della persona giuridica in sede penale e che si possono dividere in reati comuni e peculiari si può procedere a effettuare una prognosi in merito alla percentuale di rischio della commissione di reati in relazione alle varie aree e fasi configurate:

- **Area amministrativa e gestione finanziaria:** maggiore percentuale di rischio del verificarsi di reati peculiari, ossia specifici della materia in cui opera la struttura e che implicano rapporti con la P.A., quindi i reati previsti dagli artt. 24, 25, 25 bis della legge n° 231/01. Si parla dei reati di cui agli artt. 316 bis, 316 ter, 640 comma 2, n° 1, 640 bis e 640 ter c.p., reati di truffa alla P.A. previsto dall'art. 640 cpv. c.p., e quelli del P.U. di cui artt. 314, 316, 317, 318, 319, 320 e 322, terzo e quarto comma c.p.. In particolare, elevato è il rischio di truffe in ragione della commissione di artifici e raggiri nei confronti della P.A. al fine di fare apparire come esistenti i presupposti per l'autorizzazione e l'accreditamento.

Di conseguenza, proprio nei rapporti con la P.A. è alto il rischio di collusioni con Pubblici ufficiali, addetti al controllo, che possano intrecciare rapporti illeciti con i legali rappresentanti o i delegati ai rapporti con la P.A..

Più ridotto, ma pur sempre esistente e negli ultimi anni in fase di aumento è il rischio di infiltrazioni di criminalità organizzata nella struttura societaria e, quindi, di concorso nei reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico, criminalità mafiosa, richiamati dagli artt. 25 quater e quinquies D. lgs. n° 231. Vi è da dire che la legge regionale n° 24/2008 ha previsto la decadenza delle persone giuridiche dalle autorizzazioni in caso di commissione di reati di mafia, droga, armi o di favoreggiamento commesso in relazione a questi reati, nonché in caso di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di azionisti, titolari di quote superiori al 15% o legali rappresentanti della società e/o amministratori (art. 9 comma 5 Legge Regionale n° 24).

Peraltro, è noto e derivante dall'osservazione della prassi giurisprudenziale il pericolo di infiltrazione della mafia in ambito sanitario, che costituisce uno dei settori dai quali trarre profitto a carico dello Stato apparentemente in maniera lecita.

- **Area contabilità:** in quest'area la tipologia di reati, che il modello organizzativo ha lo scopo di limitare quanto alla probabilità di verifica, è quella dei reati di cui all'art. 25 ter D.lgs. n° 231/01, ossia i reati societari quali quelli di cui agli artt. 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2638 c.c..

Si tratta dei reati connessi al mancato rispetto della normativa in materia tributaria e civilistica, tendenti a dare una falsa rappresentazione della realtà economica dell'azienda e a frodare i soci e creditori. Peraltro, la creazione di fondi neri può incrementare il rischio di reati contro la P.A., in particolare il reato di corruzione e truffa.

E' chiaro che l'aspetto della redazione dei bilanci e della corretta registrazione delle operazioni di entrata e uscita implicherà il perfetto funzionamento dell'area amministrativa, di quella relativa

	<h2 style="color: green;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</h2> <p style="color: blue;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p style="color: blue;">D. LGS 231/01</p> <p style="color: blue;">PARTE SPECIALE</p> <p style="color: red;">PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 54 di 77</p>
---	--	--

alla ricezione e controllo e alla registrazione degli interventi sanitari. È, pertanto, una connessione e interdipendenza con le altre aree, con consequenziale riduzione del rischio di reati contro l'ordine pubblico, contro la P.A. e di falso in monete e bolli.

D'altronde, una corretta contabilizzazione delle entrate e uscite riduce il rischio di infiltrazioni o di commissione di reati concernenti la criminalità. E' chiaro che restano non pregiudicate le condotte di reato consistenti nell'accaparramento delle società al fine di agevolare consorterie criminali, che già con il semplice controllo della struttura ricevono un vantaggio o possono effettuare attività di riciclaggio.

- **Area ricezione - registrazione clientela:** la correttezza nella registrazione dei pazienti-clienti della struttura riduce il rischio di truffe e infiltrazioni della criminalità. Non vi è dubbio che la garanzia della effettività della prestazione del sistema sanitario sia un obiettivo e un presupposto indefettibile per l'operatività della società.

D'altronde, la priorità della L. n° 502/92 è proprio il controllo della validità della documentazione amministrativa, attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte (art. 8 – octies L. n° 502/1992). Ebbene, la corretta registrazione e i controlli in merito all'identità del paziente indicato in ricetta medica riducono il rischio di truffe ai danni della P.A., che potrebbero passare attraverso fittizie identità e mai effettuate prestazioni.

A loro volta, le corrette procedure di registrazione dovrebbero influire nel senso di limitare il rischio di reati di concussione, corruzione, peculato e frodi in genere. Non solo, la registrazione di ogni paziente e la corretta tenuta della documentazione dovrebbe ridurre il rischio di infiltrazioni di associazioni criminali e di effettuazioni di pratiche mediche vietate o di per sé integranti reati di favoreggiamento personale.

L'area accettazione- registrazione della clientela si occupa anche delle procedure relative agli incassi e pagamenti; in questo ambito vi è un rischio elevato di commissione di reati societari e in materia di moneta, valori di bollo e carte di pubblico credito. La trasparenza, correttezza e tracciabilità, nonché il rispetto della materia civilistica sono alla base di una riduzione del rischio. Di contro, la correttezza nello svolgimento delle fasi relative a tale settore riduce il rischio di commissione di reati di cui alle altre aree.

- **Area effettuazione delle prestazioni sanitarie:** l'organizzazione relativa alla correttezza della effettuazione delle prestazioni sanitarie è il nodo strategico dell'intera attività. In effetti, sono proprio le prestazioni sanitarie a essere retribuite se correttamente ed effettivamente erogate.

E', quindi, necessario regolamentare il sistema di accettazione del paziente, di effettuazione della prestazione, di conservazione dei documenti relativi, di certificazione esatta della prestazione effettuata. In più, è necessario garantire le condizioni di salvaguardia in tema di sicurezza e igiene sul lavoro.

Il rischio in tal area è elevato con riferimento ai reati contro la P.A., alle lesioni o omicidi colposi per violazioni delle regole cautelari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, alla erogazione di prestazioni sanitarie vietate (es. mutilazione organi genitali). Non solo, vi è il rischio che irregolarità e falsi relativi a quest'area consentano fatturazioni di attività non effettuate o

	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 55 di 77</p>
---	---	--

occultamenti di attività effettuate, con rischio di integrazione di reati societari e di infiltrazioni della criminalità organizzata.

Per evitare di incorrere in reati di favoreggiamento nei confronti della criminalità organizzata è stato istituito un Registro in cui vengono annotati gli accertamenti richiesti da cittadini sottoposti a restrizioni della propria libertà fisica ([Mod 04/02/01](#)).

▪ **Area conservazione dei prodotti sanitari, apparecchiature e farmaci:**

Si tratta di area a rischio rispetto alla commissione di reati in materia di igiene e sicurezza, ma anche in materia di frodi alla P.A., reati societari e pratiche sanitarie vietate. L'esecuzione di prestazioni non effettuate, infatti, potrebbe passare attraverso una fittizia rappresentazione di medicinali e apparecchiature in numero compatibile con quelle fittizie prestazioni. Non solo, la scorretta rappresentazione delle tipologie-prezzi e quantitativi dei prodotti posseduti dalla società, è necessariamente in relazione alla commissione di irregolarità dei bilanci che possono sfociare in reati societari.

▪ **Area prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

Si tratta di un'area a rischio rispetto alla commissione dei reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.), o lesioni personali colpose verificatesi per la violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590 c.p.).

Il momento di attuazione di tali reati coincide con l'attività produttiva ordinaria in tutte le aree di attività lavorativa sia interna che all'esterno. Le modalità con cui vengono attuati tali reati consistono nell'omissione di sorveglianza nell'attività produttiva, nella mancanza di procedure atte a prevenire gli incidenti lavorativi nonché nella mancata applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.

IL WHISTLEBLOWING

Per effetto della L. n. 179 del 30/11/2017 in materia di "whistleblowing", i modelli organizzativi di cui al D.lvo 231/2001, per essere idonei ad escludere la responsabilità degli enti per reati commessi da soggetti apicali o da sottoposti nell'interesse o vantaggio degli enti stessi, dovranno prevedere uno o più canali che consentano "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi della normativa 231, "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti".

La novità legislativa consiste nella regolamentazione dei canali di segnalazione, che devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e devono prevedere almeno un canale alternativo idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché nella speciale protezione dei segnalanti, che non

	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D. LGS 231/01 PARTE SPECIALE PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 56 di 77</p>
---	--	--

potranno essere, in ragione della segnalazione effettuata, né licenziati, né demansionati o trasferiti o essere sottoposti a misure che incidano negativamente sulla posizione lavorativa, pena la nullità del provvedimento discriminatorio adottato nei loro confronti.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può inoltre essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Naturalmente le segnalazioni dovranno fondarsi su elementi precisi, chiari e concordanti; tant'è che i modelli di organizzazione e gestione dell'ente dovranno prevedere sanzioni, oltre che nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, anche nei confronti dei soggetti, che con dolo o colpa grave, effettuino segnalazioni risultanti poi infondate.

I Modelli di organizzazione e gestione ex Dlgs 231/2001 già adottati dovranno pertanto essere aggiornati con la previsione di sistemi c.d. di *whistleblowing*.

I NUOVI REATI: XENOFOBIA E RAZZISMO

La Legge Europea del 2017 ha introdotto nel novero dei reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001 due nuovi reati, quello di **xenofobia e di razzismo**.

MODIFICHE AL CODICE ANTIMAFIA

Anche l'adozione del codice antimafia, con L. n. 161 del 17/10/2017, ha inciso sui reati presupposto, sempre con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti.

Sono stati infatti introdotti i reati di *“procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina”*, e *“favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato”*.

Il D. Lgs. 21/2018, in vigore dal 6 aprile scorso, ha introdotto disposizioni per l'attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale allo scopo di riordinare la materia e preservare la centralità del codice.

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D. LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 57 di 77</p>
---	--	--

Il Decreto interviene indirettamente anche a modificare alcuni reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Le novità riguardano, in particolare, la soppressione dell'art. 3 della Legge 654/1975, richiamato dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 "razzismo e xenofobia", e dell'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 25-undecies "Reati ambientali". A seguito della novella, le fattispecie abrogate non perdono rilevanza penale ma vengono disciplinate all'interno del codice penale rispettivamente all'art. 604 bis e all'art. 452 quaterdecies.

Conclusioni

Non v'è dubbio che l'ampliamento dell'elenco dei reati che danno corso alla responsabilità amministrativa di cui al **Decreto legislativo 231/01** impone a chi si è dotato di modello di effettuare quantomeno un aggiornamento del risk assessment per valutare, alla luce della normativa aggiornata, se si ricada in nuove aree di rischio. L'esito positivo dovrà sicuramente orientare verso l'adeguamento del modello, per renderlo idoneo ed efficace ed essere conforme ai dettami dell'ordinamento, ma soprattutto utile all'impresa per prevenire la commissione di reati ed evitare sanzioni pesanti in caso, comunque, gli stessi si verificano eludendo il modello organizzativo. **L'Organismo di Vigilanza** ha un ruolo attivo nella segnalazione delle necessità di aggiornamento, ma l'imprenditore dovrà, comunque, operare in tal senso, proprio per evitare che un'iniziativa utile in termini organizzativi, ma anche per le finalità preventive, anche in termini di responsabilità, quale l'adozione del modello, possa essere vanificata da un aggiornamento proprio in un'area a rischio.

Sono utili alcuni passaggi:

- a) rivolgersi ai propri consulenti [avvocati e tecnici] per rivalutare i rischi
- b) interfacciarsi con l'Organismo di Vigilanza per verificare eventuali criticità riscontrate, per esempio a seguito di audit specifici commissionati
- c) aggiornare eventualmente il modello organizzativo e predisporre adeguata formazione per un corretto utilizzo dello stesso.

A *latere* si segnala anche l'opportunità di integrare eventuali diversi modelli organizzativi presenti, spesso adottati mano a mano se ne sia presentata l'obbligatorietà per legge: moltissime procedure vanno semplificate e soluzioni comuni sono da individuarsi per evitare regole voluminose e complesse che risultino difficili da applicarsi in concreto, seppure sia stata somministrata adeguata e ripetuta formazione agli addetti. Come è noto è importante operare con una **squadra di professionisti** [avvocati, commercialisti e tecnici] che interagiscano, anche con chi nel tempo abbia fornito le varie procedure, individuando le soluzioni meno complesse e gravose a favore di regole snelle, di facile reperibilità, memorizzazione e applicazione

9.1 RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE RELATIVE AL RISCHIO DI REATO

Per ogni attività si possono sintetizzare sia la gravità del reato ai fini del D.lgs. 231 sia la probabilità di accadimento dello stesso.

Per ciascuna delle attività sensibili messe in evidenza dal processo di rilevazione del rischio vengono quantificate su un diagramma cartesiano la gravità del reato, analizzata sull'asse delle ascisse secondo una scala numerica compresa tra 1 (minima gravità) e 5 (massima gravità), e la stima della probabilità di accadimento dell'evento rischioso, presentata sull'asse delle ordinate secondo la medesima scala numerica.


Questa rappresentazione grafica permette di visualizzare le attività più rischiose in termini di composizione gravità/probabilità.

Truffa e Reati in tema di erogazioni pubbliche

		Gravità	Probabilità	Rilevanza per il Business
Art. 316-bis	Malversazione a danni dello Stato	4	4	4
Art. 316-ter	Indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato	4	5	5
Art. 640	Truffa	4	3	4
Art. 640-bis	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni Pubbliche	5	5	5

Frode informatica

		Gravità	Probabilità	Rilevanza per il Business
Art. 640 ter c.p.	Frode informatica	2	2	2





Gamma Poliambulatorio Specialistico


**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
D.LGS 231/01
PARTE SPECIALE
PO 02/01**



Ed 0 Rev 1 del
02/01/2025
Pag. 59 di 77

Delitti Informatici

		Gravità	Probabilità	Rilevanza per il Business
Art. 615-ter	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	2	3	2
Art. 617-quater	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	4	1	1
Art. 617-quinquies	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni in	4	2	1



|



Gamma Poliambulatorio Specialistico


**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
D.LGS 231/01
PARTE SPECIALE
PO 02/01**



Ed 0 Rev 1 del
02/01/2025
Pag. 60 di 77

Corruzione e Concussione


Articolo	Descrizione	Gravità	Probabilità	Rilevanza per il Business
Art. 317 c.p.	Concussione	5	5	5
Art. 318 c.p.	Corruzione per atto d'ufficio	4	4	2
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	4	4	3
Art. 319-ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari	4	2	2
Art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricate di pubblico servizio	4	4	3
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione	4	3	2
Art. 322-bis	Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione dei membri degli organi degli org	4	1	1



|

Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Articolo	Descrizione	Gravità	Probabilità	Rilevanza per il Business
Art. 453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	4	1	1
Art. 454 c.p.	Alterazione di monete	4	1	1
Art. 455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	4	1	1
Art. 457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	2	4	2
Art. 459 c.p.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circola:	4	1	1
Art. 460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valc	4	1	1
Art. 461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di va	4	1	1
Art. 464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	3	3	2



|

Reati societari

Articolo	Descrizione	Gravità	Probabilità	Rilevanza per il Business
Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali	2	5	4
Art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori	3	5	5
Art. 2624 c.c.	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	3	0	0
Art. 2625 c.c.	Impedito controllo	2	4	3
Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti	2	3	3
Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	2	5	4
Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	2	2	2
Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	3	4	3
Art. 2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	2	0	0
Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale	2	2	2
Art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	2	1	1
Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio	4	0	0
Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	4	3	3





Gamma Poliambulatorio Specialistico


**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
D.LGS 231/01
PARTE SPECIALE
PO 02/01**



Ed 0 Rev 1 del
02/01/2025
Pag. 63 di 77


Violazione norme antinfortunistiche

Articolo	Descrizione	Gravità	Probabilità	Rilevanza per il Business
Art. 589 c.p.	Omicidio colposo	5	3	5
Art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose	3	4	5



Ricettazione e riciclaggio

Articolo	Descrizione	Gravità	Probabilità	Rilevanza per il Business
Art. 648 c.p.	Ricettazione	4	5	3
Art. 648 bis c.p.	Riciclaggio	5	5	5
Art. 648 ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	5	4	3



 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 64 di 77</p>
---	---	--

10 Protocolli operativi relativi alle varie aree di rischio relativamente alla attività del poliambulatorio

10.1 Area accettazione-registrazione clientela

Il paziente che accede al Gamma poliambulatorio specialistico per richiedere l'effettuazione di prestazioni deve avere con sé la ricetta medica, impegnativa del medico di base o di altro medico competente, un valido documento di riconoscimento e la tessera sanitaria, con l'eccezione dei casi d'urgenza nei quali decide la direzione sanitaria.

La procedura di accettazione si differenzia in base alla tipologia delle prestazioni richieste (branche diverse del poliambulatorio), le stesse sono ricomprese nella PG 6 della Sistema di Qualità e nella sez. V del manuale della qualità adottato dal Gamma poliambulatorio specialistico.

Sarà cura dell'area accettazione (front office) e successivamente della segreteria (back office) procedere alla verifica anagrafica, fiscale, sanitaria del paziente, provvedendo ad effettuare un controllo di corrispondenza tra i dati di cui alla ricetta medica e l'eventuale documento di riconoscimento fornito e altri documenti accompagnatori (secondo la PG 06)

Al termine di questa operazione si procede all'accettazione del cliente, verificando la richiesta (prestazioni, condizioni del cliente ecc.) ed inserendo i dati nel sistema informatico, identificando al contempo eventuali campioni biologici annessi stampando le relative etichette.

E' necessario verificare attentamente che la ricetta indichi o meno l'esenzione dal ticket e in tal caso inserire tale informazione nella scheda del paziente.

Il ticket è un costo a carico del paziente, la cui illegittima esclusione è suscettibile di integrare reati di truffa, a condizione che ricorrano artifici e raggiri.

La struttura sanitaria, con appositi avvisi posti in maniera ben visibile all'interno della struttura, darà piena e completa comunicazione relativamente alle condizioni di esonero dal pagamento delle prestazioni sanitarie da parte dei pazienti.

Sarà cura del responsabile dell'area ricezione della struttura sanitaria o di un suo delegato inserire i dati del paziente, formando la scheda relativa alla prestazione da eseguire mediante il sistema informatico.

All'atto della prestazione sanitaria il paziente deve, se dovuto, pagare il ticket, e riceve la fattura all'atto del pagamento.

Il responsabile dell'area amministrativa, a fine giornata, effettua una verifica contabile della corrispondenza tra il numero dei pazienti e le prestazioni effettuate. Successivamente sarà il Direttore sanitario o un suo delegato a effettuare una verifica tra le prestazioni di cui alle ricette e la tipologia delle prestazioni effettuate.

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D. LGS 231/01 PARTE SPECIALE PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 65 di 77</p>
---	--	--

10.2 Area effettuazione prestazioni sanitarie

Terminata la procedura di accettazione del paziente, le etichette con *barcode* vengono stampate direttamente nella sala prelievi mentre sul video del computer della sala prelievi compare il nome del paziente che deve eseguire la prestazione. Per le altre prestazioni, la lista di esecuzione delle prestazioni viene visualizzata direttamente dal medico refertante. I dati dei pazienti vengono visualizzati sui terminali presenti nella struttura e, successivamente, il campione viene processato.

Le risultanze analitiche in seguito alla procedura di validazione vengono inserite nel sistema informatico e successivamente stampate dall' UA. I risultati, in un secondo momento, sono validati ed approvati dal DIR con la collaborazione del personale coinvolto.

Il referto che viene consegnato al paziente contiene l'identificazione della struttura, il codice NSIS assegnato dalla Regione, il direttore della struttura, l'identificazione del cliente, la data della esecuzione della prestazione, una chiara indicazione della prestazione eseguita e del metodo utilizzato nonché la relazione dello specialista (referto).

Il responsabile per l'igiene e sicurezza ex L. n° 81/2008 dovrà curare che l'aspetto igienico e antinfortunistico nella zona effettuazione prestazioni sia sempre curato e sarà esclusivo responsabile di eventuali violazioni di regole cautelari.

E' chiaro che l'eventuale conoscenza da parte del Direttore Sanitario di omissioni o violazioni degli adempimenti cautelari da parte del responsabile che sia stato validamente delegato (si vedano i successivi requisiti per la validità ed efficacia della delega) comporterà il concorso in responsabilità anche del Direttore Sanitario che non abbia ovviato all'inerzia del responsabile. Qualunque anomalia nel funzionamento degli strumenti dovrà subito essere verificata e segnalata dal DIR che controllerà che ogni giorno siano effettuate le eventuali calibrazioni e la manutenzione richiesta le procedure standard di cui al manuale della qualità (rientrano nei controlli da effettuare quelli sulla messa a terra –biennale-, i controlli annuali per gli elettromedicali).

Sarà compito, poi, del responsabile dell'area conservazione prodotti sanitari richiedere l'intervento, in caso di necessità, del responsabile dell'igiene e sicurezza, il quale comunque è tenuto a controlli costanti sull'adozione delle regole cautelari per la sicura e igienica conservazione dei materiali. Si richiama integralmente quanto previsto nel modello ex L. n. 81/08.

Il direttore sanitario dovrà verificare che le prestazioni sanitarie da erogare rientrino tra le prestazioni per le quali la struttura sanitaria è autorizzata/accreditata.

Il direttore sanitario dovrà altresì verificare che il personale sia in possesso dei titoli professionali necessari per l'espletamento delle varie attività sanitarie.

Tutti gli operatori interessati nel processo di effettuazione delle prestazioni sanitarie sono tenuti a verificare **costantemente** l'idoneità, l'integrità, la scadenza dei farmaci, kit e qualsiasi altro prodotto utilizzato nel processo.

	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D.LGS 231/01 PARTE SPECIALE PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 66 di 77</p>
---	---	--

10.3 Procedure area acquisto e conservazione dei prodotti sanitari, apparecchiature e medicinali relativi al poliambulatorio.

Sarà il DIR a valutare il quantitativo di materiale da acquistare in prossimità del raggiungimento della scorta minima di un determinato prodotto da utilizzare.

Nel sistema di qualità del Gamma poliambulatorio specialistico sono stati stabiliti i criteri per l'individuazione, la classificazione e qualificazione dei fornitori; gli stessi sono valutati per i prodotti e i servizi forniti, nonché relativamente alla qualità, al costo e alla puntualità del servizio.

La Direzione del Centro ha definito e documentato le modalità di acquisizione di servizi, strumentazione e reagenti che possono influenzare la qualità del servizio. Sono definiti i criteri e le procedure per l'esame del materiale ricevuto, la sua accettazione o non accettazione, conformità o risoluzione di eventuali non conformità, modalità di immagazzinamento e conservazione.

In particolare, i fornitori sono valutati e selezionati in base alla loro capacità di fornire dei prodotti/servizi rispondenti ai requisiti specificati negli ordini d'acquisto; gli ordini sono chiaramente indicati nelle specifiche, nelle quantità e nelle condizioni generali di fornitura.

La strumentazione ed il materiale di consumo non sono impiegati fino a quando non è stato dimostrato che soddisfino i requisiti richiesti. Sono previste modalità di controllo in accettazione di materiali, prodotti ed attrezzature, che ne autorizzano l'utilizzo (PO 03/07 e PO 04/07).

Particolare attenzione è prestata al controllo delle temperature da parte dell'accettazione al momento della consegna da parte del vettore.

Per quanto concerne l'inventario dei materiali, su Wgeslaan (modulo magazzino) sono registrati il numero di lotto di tutti i farmaci, del materiale utilizzato, la data di arrivo nel poliambulatorio, la scadenza e la data di impiego, il personale che ha ricevuto e controllato la merce critica in arrivo. Tutta questa documentazione viene verificata periodicamente dalla Direzione.

Gli acquisti di apparecchiature, per rinnovo o innovazione, sono autorizzati dalla Direzione sanitaria, secondo le procedure previste nel Sistema di gestione della Qualità adottato dal Gamma poliambulatorio specialistico.

Ogni operatore deve verificare che gli apparecchi utilizzati nel processo siano correttamente mantenuti e che siano state effettuate le opportune verifiche di collaudo. Qualsiasi anomalia riscontrata deve essere tempestivamente comunicata al Direttore Sanitario.

10.4 Protocolli Area amministrativa

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 67 di 77</p>
---	---	--

La tipologia della struttura sanitaria e i settori accreditati dalla Regione (esami clinici ecc.) collocano la stessa nell'ambito delle società di piccole dimensioni. La struttura amministrativa è incentrata sul vertice, costituito dalla figura dei co-amministratori, che hanno la responsabilità della politica aziendale e delle scelte di natura economico-gestionale. Allo stesso si affiancano i responsabili dell'area amministrativa e sanitaria, come da organigramma.

L'area amministrativa, come da L. n° 502/92 e recente Legge Regionale n° 24 del 2008, ha il supporto della figura del Direttore Sanitario, i cui compiti sono stati dettagliatamente previsti dall'art. 7 Legge Regionale n° 24. Ora, quanto ai compiti del Direttore sanitario, di rilevanza per l'area amministrativa, è sufficiente richiamare i vari obblighi attinenti al controllo in merito al possesso dei titoli professionali adeguati da parte del personale addetto all'attività sanitaria. Il contributo all'area amministrativa deriva anche dal rapporto necessariamente esistente rispetto all'obbligo di tenuta dell'archivio sanitario.

Ciò implica necessariamente che la figura del dirigente amministrativo che riceve la documentazione dall'area ricezione e registrazione si relazioni con il Direttore sanitario, dal quale riceverà le istruzioni quanto agli adempimenti relativi alla sicura e corretta conservazione dei documenti e tenuta dell'archivio.

L'area amministrativa è in diretto rapporto con il rappresentante legale. Riceverà dall'area ricezione e registrazione la documentazione sanitaria relativa ai pazienti giornalieri del poliambulatorio.

L'impiegato del settore amministrativo cura, in stretto rapporto con la Direzione Sanitaria, il controllo della completezza dei documenti inviati e trasmette le schede cliniche ambulatoriali al settore sotto il controllo del Direttore Sanitario per la verifica e custodia dei documenti nell'archivio sanitario.

Il delegato ai rapporti con l'AS invierà la documentazione alla P.A. per i dovuti controlli propedeutici alla richiesta di fattura. La fattura viene controllata in tutti i suoi aspetti (corrispondenza, calcoli, fiscalità, ricevimento merce o servizi).

L'area amministrativa cura tutti gli altri rapporti con l'AS. In particolare, il rappresentante legale dovrà comunicare all'AS:

- 1) le variazioni del direttore sanitario;
- 2) il nominativo del medico che sostituisce il direttore sanitario in caso di assenza;
- 3) le sostituzioni e le integrazioni del personale medico e non operante nella struttura;
- 4) le sostituzioni delle attrezzature sanitarie;
- 5) le variazioni e trasformazioni della natura giuridica e della composizione della società titolare della struttura;
- 6) la temporanea sospensione di una o più attività per periodi superiori a un mese e fino a un anno prorogabile, per motivate esigenze, per un ulteriore anno;
- 7) la ripresa dell'attività sospesa;
- 8) la cessazione dell'attività;

Gli amministratori dovranno verificare l'assenza di incompatibilità di cui alla normativa sanitaria. Ad esempio, il direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria, atteso la natura non monospecialistica della struttura.

	<h2 style="color: green;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</h2> <p style="color: blue;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D. LGS 231/01 PARTE SPECIALE PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 68 di 77</p>
---	--	--

E' responsabilità degli amministratori assicurare la presenza del direttore sanitario e del personale previsto dalla legge.

E' onere degli amministratori garantire lo svolgimento dei compiti da parte del direttore sanitario.

Ciò potrà avvenire a condizione che il direttore sanitario sia messo in condizione, attraverso una delega ad operare che riconosca una rapida disponibilità del denaro occorrente per esercitare le sue funzioni.

Al Direttore sanitario, che dovrà essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica o in una disciplina equipollente o deve avere svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private, spetteranno i seguenti compiti:

- a) curare l'organizzazione tecnico-sanitaria sotto il profilo igienico e organizzativo;
- b) proporre variazioni quanto all'organizzazione della struttura;
- c) controllare la regolare tenuta del registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all'attività sanitaria;
- d) controllare lo svolgimento dell'attività sanitaria;
- e) proporre al legale rappresentante azioni disciplinari in caso di constatazione di violazioni da parte del personale sanitario;
- f) curare la tenuta dell'archivio sanitario;
- g) proporre agli amministratori, su specifica richiesta e motivazione di necessità da parte dei medici responsabili, l'acquisto di apparecchi, attrezzature e arredi sanitari, nonché esprimere il parere su trasformazioni edilizie della struttura;
- h) rilasciare agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche e di ogni altra certificazione sanitaria;
- i) vigilare sulle condizioni igienico-sanitarie.

L'area amministrativa sarà in stretto collegamento con il direttore sanitario, che è portatore delle esigenze di natura sanitaria. A tal proposito, le richieste dei medici responsabili dei vari settori dovranno essere supportate dal parere del direttore sanitario e inviate all'area amministrazione per la valutazione. Il responsabile dell'area trasmetterà la richiesta agli amministratori, che solo possono disporre l'acquisto e autorizzare la spesa. In quest'ultimo caso il responsabile dell'area amministrativa curerà la comunicazione dell'ordine di acquisto al responsabile del settore acquisti e all'area contabilità.

Quanto al rispetto delle regole cautelari in materia di infortuni e igiene sul luogo di lavoro il responsabile dell'area amministrativa dovrà ricevere dal direttore sanitario l'attestazione delle verifiche periodiche e della attività svolta da parte del soggetto nominato responsabile ex D.Lgs. 81/2008, come da documento di valutazione dei rischi.

Il responsabile del personale e dell'amministrazione comunicherà con immediatezza ogni richiesta pervenuta dall'AS e ogni modifica di natura legislativa intervenuta all'amministratore, a meno che non si tratti delle richieste di routine. In ogni caso, ogni documento inviato o ricevuto inerente ai rapporti con la P.A. dovrà essere conservato in apposita cartella e custodito.

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>ACCREDITIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 69 di 77</p>
--	---	--

Per quanto riguarda i rapporti con il settore acquisti, sarà cura dell'addetto agli acquisti fornire i preventivi dei fornitori. Saranno poi gli amministratori a dare l'autorizzazione alla stipula dei contratti, il contenuto dei quali potrà essere curato da un consulente legale. L'amministratore firmerà il contratto e darà l'ordine al responsabile del settore contabilità di procedere al pagamento. Con cadenza bimestrale gli amministratori riverificheranno gli acquisti effettuati e la congruità della spesa rispetto alle prestazioni effettivamente fornite. Ciò consentirà di effettuare un controllo sulla corrispondenza di quanto acquistato con le prestazioni sanitarie fornite e l'effettuazione di un preventivo di spesa per il bimestre successivo.

E' di competenza dell'area amministrativa la stipula di contratti libero-professionali con i professionisti e l'assunzione dei dipendenti nel rispetto dei contratti di categoria. Nei singoli contratti dovrà essere richiamato il modello organizzativo quale parte integrante, al rispetto del quale le parti sono obbligate. Quanto ai dipendenti da assumere si dovranno rispettare le procedure di cui ai C.C.N.L. vigenti per i dipendenti delle istituzioni sanitarie private. Prima dell'assunzione l'area amministrativa dovrà chiedere al dipendente copia di un certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti. In caso di assunzione i due certificati saranno custoditi all'interno della scheda amministrativa del dipendente.

Quanto alla gestione e al pagamento del personale dipendente e dei collaboratori libero-professionali, sarà cura di un addetto all'area amministrativa procedere mensilmente alla formazione della busta paga o della fattura. Ciò potrà avvenire anche attraverso il ricorso a un consulente esperto del settore. Mensilmente il dipendente dovrà essere convocato dal responsabile dell'area amministrativa per la firma della busta paga. Copia della busta paga sarà rilasciata al dipendente, che successivamente sarà retribuito con assegno circolare non trasferibile o bonifico sull'indicato conto corrente. Al momento della consegna della busta paga il dipendente dell'area amministrativa che vi procede deve inserire copia della busta paga in apposita cartella con allegata attestazione di avervi proceduto e firma.

Presso l'area amministrativa dovrà trovarsi una cassaforte nella quale inserire il danaro contante giornalmente incassato e consegnato dal responsabile dell'area accettazione. Un addetto sarà responsabile della custodia della cassaforte.

Quanto alle scelte strategiche e alla politica aziendale, nonché agli atti di amministrazione straordinaria, si tratta di compiti demandati al rappresentante legale. Quanto alla stipula di convenzioni e contratti, gli stessi dovranno essere firmati dal rappresentante legale ovvero dall'amministratore, all'esito della procedura amministrativa di verifica della legittimità e della sostenibilità finanziaria degli stessi.

Quanto alle attività connesse alle procedure del poliambulatorio è specificato quanto segue:

- 1) un addetto all'amministrazione riceverà le schede ambulatoriali al fine di controllare la corrispondenza tra le stesse e gli incassi giornalieri;
- 2) le schede saranno poi indicizzate e elaborate al fine di trasmettere i dati relativi all'AS ai fini del pagamento;
- 3) le schede saranno, poi, riconsegnate al direttore sanitario o a un suo delegato, che sarà responsabile della custodia delle stesse;
- 4) alla fine della giornata un addetto all'amministrazione riceverà dall'area accettazione del poliambulatorio i contanti ricevuti dai clienti, accompagnati da apposita attestazione dell'entità

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 70 di 77</p>
---	---	--

della somma. L'addetto conteggerà il danaro e dopo avere annotato il quantitativo sulla prima nota cassa e verificata la corrispondenza con l'attestazione proveniente dall'area incassi, provvederà alla custodia in cassaforte.

5) sarà cura del Direttore sanitario rappresentare la necessità di procedere ad acquisti del materiale necessario per il poliambulatorio. L'amministrazione procederà a verificare la congruità della richiesta e a trasmettere l'ordine di procedere alle trattative con i fornitori all'addetto area amministrazione. L'addetto consegnerà i preventivi ricevuti dalle ditte al fine di consentire la valutazione degli stessi e la deliberazione alla stipula dei contratti. Per quanto riguarda i farmaci necessari di routine sarà direttamente il responsabile del settore che procederà all'ordine di acquisto in prossimità dell'esaurimento delle scorte e ne darà comunicazione al DIR.

Il materiale acquistato sarà annotato da un responsabile sul registro di carico e scarico (modulo magazzino di Wgeslaan), nel quale saranno annotati i prodotti acquistati, con l'indicazione della tipologia, della marca, dei numeri contraddistintivi del prodotto, delle quantità. L'esistenza del sistema informatico consentirà un controllo in rete dei quantitativi acquistati e presenti in deposito. Il responsabile del deposito controllerà la corrispondenza quantitativa e qualitativa del materiale ordinato a quello consegnato.

6) l'amministrazione curerà i pagamenti, limitando i pagamenti in contanti all'importo massimo di € 500,00. Tutti gli altri pagamenti dovranno essere effettuati con mezzi tracciabili (es: bonifico bancario, assegno non trasferibile, Ri.BA., Rid, Mav, Rav, ecc.)

7) L'amministrazione verserà almeno due volte al mese l'incasso delle prestazioni, con la facoltà di mantenere un residuo di cassa non superiore ad € 2.500,00;

8) L'amministrazione supporterà il rappresentante legale nella corretta programmazione economico-finanziaria.

9) Un addetto dell'amministrazione avrà l'accesso all'area informativa del Remote Banking (CBI), per verificare costantemente l'andamento della finanza aziendale. L'amministrazione predisporrà periodicamente l'elenco dei pagamenti da effettuare predisponendo i documenti (cartacei o elettronici) per la firma dell'amministratore (Es: assegni non trasferibili per la firma dell'amministratore, distinta telematica su CBI per la firma digitale del rappresentante legale). Ogni uscita deve essere autorizzata dall'amministratore ovvero dal rappresentante legale su indicazione dell'area amministrazione.

10.5 Area contabilità

Il responsabile dell'area, esperto in contabilità (preferibilmente un commercialista), ha il compito di curare la conservazione dei documenti fiscali (fatture, note di credito, registri contabili previsti dalla legge). La struttura si avvale di consulenti con contratto libero-professionale che garantiscano continuità di prestazioni. In tal caso, sarà comunque opportuno che all'interno della struttura l'area amministrazione si interfacci costantemente con il responsabile della tenuta della contabilità.

	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 71 di 77</p>
---	---	--

Il responsabile riceverà mensilmente dall'area amministrativa tutti i documenti contabili e la prima nota di contabilità.

L'area contabilità dovrà comunicare almeno trimestralmente la situazione contabile aggiornata e provvedere al calcolo di tutte le imposte dirette ed indirette a carico della società. L'importo delle somme da versare dovrà essere comunicato all'area amministrativa almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine di pagamento.

Il responsabile della contabilità dovrà garantire la corretta applicazione dei principi contabili e la rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione economico, patrimoniale, finanziaria della società, al fine di prevenire i reati societari di cui all'art. 25 ter del D.lgs. 231/01.

Il responsabile dell'area contabilità dovrà verificare l'effettuazione dei pagamenti da parte dell'AS e verificare la corretta movimentazione della cassa in base a quanto stabilito nelle procedure relative al rappresentante legale ed alla amministrazione.

Il responsabile dell'area contabilità renderà annualmente, entro la data di approvazione del bilancio, sulle imposte dirette ed indirette a carico della società per l'esercizio precedente ed evidenzierà eventuali imposte non pagate ed eventuali contenziosi in essere con l'Amministrazione tributaria.

La massima attenzione dovrà essere prestata dal rappresentante legale e dal responsabile dell'area contabilità ad eventuali cartelle di pagamento ricevute dalla società da parte dell'Agente per la riscossione, al fine di verificare la fondatezza delle pretese indicate in cartella ed al fine di evitare le procedure di blocco dei pagamenti della P.A.

11. Area prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (nei confronti dei dipendenti e dei terzi)

Il "Gamma poliambulatorio specialistico", in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si è dotato di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, con l'intento di eliminare e nel caso in cui questo non sia possibile, minimizzare i rischi lavorativi per i lavoratori. I compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono puntualmente definiti coerentemente con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, a partire da datore di lavoro fino al singolo lavoratore.

Particolare attenzione va focalizzata sulle figure specifiche che operano in tale area, ovvero:

- RSPP- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Ing. Edoardo Surace);
- RLS- Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (Inf. Modafferi Carmela);
- DPO. Dr Edoardo Macino

	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D. LGS 231/01 PARTE SPECIALE PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 72 di 77</p>
---	--	--

- MC –Medico competente (Dott. Domenico Rosaniti);
- Addetti all’attuazione delle misure di prevenzione degli incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e addetti al primo soccorso (tutti i lavoratori).

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all’art. 25 *septies*, le Linee Guida di Confindustria stabiliscono che l’analisi delle possibili modalità attuative dei reati coincide con la valutazione dei rischi lavorativi. Non si può prescindere pertanto dal “Documento di valutazione dei Rischi”(al quale si rimanda) adottato dall’azienda, nel quale viene illustrato il complesso delle operazioni concernenti la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori effettuate ai sensi della normativa prevenzionistica vigente (81/08):

1) *Rischi per la sicurezza dei lavoratori:*

- Apparecchi di trasporto e movimentazione interna,
- Apparecchi di sollevamento,
- Impianti elettrici,
- Attrezzature di lavoro,
- Sorgenti di incendio e di esplosione,
- Macchine,
- Apparecchi a pressione,
- Locali di lavoro,
- Locali di interconnessione,
- Depositi,
- Movimentazione manuale dei carichi,
- Vibrazioni

2) *Rischi per la salute dei lavoratori:*

- Radiazioni ionizzanti,
- Agenti chimici,
- Agenti cancerogeni e mutageni,
- amianto,
- piombo,
- rumore,
- vibrazioni.,
- campi elettromagnetici,
- radiazioni ottiche artificiali,
- agenti biologici

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 73 di 77</p>
---	---	--

3) *Rischi legati ad aspetti organizzativi e gestionali:*

- Rischi legati all'organizzazione del lavoro,
- Ergonomia del posto di lavoro,
- Videoterminali,
- Illuminazione,
- Manutenzione,
- Dispositivi di protezione individuale,
- Pronto soccorso,
- Sorveglianza sanitaria

Nel “Documento di Valutazione dei rischi”, redatto in applicazione del DLgs 81/08 sono contenute le misure di prevenzione e protezione, nonché le norme precauzionali che sono state adottate per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Un ruolo molto importante ai fini della funzionalità del Modello è rivestito dalla formazione del personale. In concreto, ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o di preparati pericolosi. La formazione deve essere organizzata secondo i fabbisogni rilevati periodicamente.

Il Programma annuale di formazione, aggiornamento del Personale è inviato entro il 31 gennaio di ogni anno all'ASP di RC e alla regione Calabria, dipartimento alla salute.

Il “Gamma poliambulatorio specialistico” è tenuto al rispetto della normativa in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, garantendo un ambiente di lavoro sano, sicuro ed idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Pertanto dovranno essere attentamente valutati i rischi, sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; bisognerà programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; si dovranno quindi ridurre i rischi alla fonte, impartendo adeguate istruzioni ai lavoratori e prevedendo un'adeguata formazione.

La formazione e l'addestramento dei dipendenti, assume notevole importanza rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza sulla conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso.

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D.LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 74 di 77</p>
---	---	--

11.1 Doveri e compiti del Datore di lavoro, del RSPP, del Medico Competente e dei Lavoratori.

Il datore di lavoro si colloca al vertice della struttura sanitaria, essendo il responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività.

Gli obblighi che gravano in capo al datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro sono sia quelli previsti dalla normativa prevenzionistica vigente, sia quelli generali di cui all'art. 2087 c.c., che introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile. Sarà il datore di lavoro ad effettuare la valutazione di tutti i rischi, alla luce del "Documento di Valutazione dei rischi" redatto in conformità alla normativa prevenzionistica vigente e a designare il Medico Competente e l'RSPP, fornendo a questi ultimi le necessarie informazioni in merito alla natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive.

Per quanto riguarda il Responsabile della sicurezza, dovrà provvedere all'analisi dei fattori di rischio individuando le misure idonee a garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

RSPP dovrà proporre al datore di lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei lavoratori; in particolare questi ultimi dovranno essere edotti relativamente ai rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività svolta, ai rischi connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il responsabile della sicurezza ex L. n° 81/08 dovrà verificare periodicamente il rispetto delle procedure per la sicurezza di cui al documento di Valutazione dei rischi, che qui si intende richiamato. Sarà compito del responsabile relazionare al DIR in merito al rispetto delle regole cautelari e alle eventuali esigenze di adeguamento. Il DIR vigilerà sull'adempimento degli obblighi da parte del responsabile.

Per quanto attiene ai doveri del Medico competente collabora con l'RSPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria che viene eseguita attraverso protocolli sanitari calibrati in funzione dei rischi specifici, nonché alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Nel caso ravvisi delle anomalie all'atto dei controlli sanitari, effettua una comunicazione scritta all'RSPP.

Il personale ha l'obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza conformemente alla sua formazione, istruzione e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, ha altresì il dovere di contribuire insieme al datore di lavoro all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p>Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>D. LGS 231/01</p> <p>PARTE SPECIALE</p> <p>PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 75 di 77</p>
---	--	--

sul lavoro, utilizzando correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i dispositivi di sicurezza e i dispositivi di protezione che l'azienda dovrà mettere a sua disposizione.

I destinatari delle norme di prevenzione e sicurezza sono tenuti a contribuire in modo attivo alla promozione della sicurezza sul luogo di lavoro, proponendo anche corsi di aggiornamento su talune tematiche rilevanti.

12.L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 6 lett. b) del D.lgs. n° 231/01 è costituito un organismo di vigilanza, nominato dall'Assemblea dei soci, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Tenuto conto della dimensione della società, da ritenersi di piccole dimensioni, l'organismo di vigilanza sarà costituito da un professionista esterno e sarà integrato dal responsabile del sistema di informatizzazione dei servizi amministrativi. È previsto un sostituto del responsabile dei servizi di informatizzazione per il caso di incompatibilità di quest'ultimo per conflitto di interessi. Il sostituto sarà nominato tra gli appartenenti all'area sotto la responsabilità del Direttore Sanitario. Si ritiene, però, di nominare un professionista esterno che sia completamente estraneo a rapporti con amministratori soci e dipendenti e che non abbia o abbia avuto rapporti lavorativi o di altro genere con la società. Ciò al fine di garantire l'indipendenza che è alla base della possibilità di effettuare una opera di controllo e vigilanza effettiva. A tal fine entro il 31 gennaio di ogni anno sarà messa a disposizione dell'Organismo una somma che sia sufficiente a garantirne l'autonomia per tutto l'anno. La nomina avrà durata quinquennale, rinnovabile per i quinquenni successivi.

L'Organismo di Vigilanza:

- 1) ha il diritto-dovere di effettuare controlli sul rispetto delle procedure almeno due volte all'anno (luglio-dicembre);
- 2) ha il diritto-dovere di effettuare riunioni in appositi locali al fine di effettuare verifiche. Le riunioni avverranno nella massima riservatezza;
- 3) costituirà una casella postale, con accesso riservato e esclusivo, in modo da consentire segnalazioni su quanto oggetto di controllo e di competenza;
- 4) avrà pieni poteri di accesso a qualunque informazione societaria;
- 5) avrà diritto a chiedere informazioni agli amministratori e al personale dipendente;
- 6) dovrà verificare la correttezza delle fatturazioni e delle procedure interne attraverso l'analisi dei vari registri e l'audizione del personale addetto.
- 7) le attività dell'Organismo saranno annotate su un apposito verbale, custodito dal professionista esterno con funzione di coordinatore;
- 8) in caso di accertamento di errori e anomalia l'Organismo dovrà informare l'assemblea dei soci al fine di consentirne l'immediato intervento;

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p style="text-align: center;">D. LGS 231/01</p> <p style="text-align: center;">PARTE SPECIALE</p> <p style="text-align: center;">PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 76 di 77</p>
---	--	--

- 9) in caso di accertamento di violazioni integranti reati non ancora consumati, l'organismo dovrà informare gli amministratori affinché impediscano la consumazione degli stessi, onde ottenere l'esonero da responsabilità della persona giuridica ex art. 26, comma 2, d. lgs. n° 231/01. Nel caso di accertamento di reato consumato l'organismo dovrà relazionare sull'accaduto all'Amministratore e all'Assemblea dei soci.
- 10) l'Organismo promuoverà l'aggiornamento del modello organizzativo in ragione dell'evoluzione normativa e della sopravvenuta inadeguatezza dello stesso.
- 11) l'Organismo avrà la massima libertà di iniziativa anche nei confronti degli amministratori e, comunque, dei soggetti in posizione apicale.
- 12) l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di indire le riunioni obbligatorie, ma anche di riunirsi su richiesta di un membro dello stesso Organismo, nonché su richiesta degli amministratori, dei soci e di qualunque dipendente ne richieda l'intervento;
- 13) le riunioni dovranno essere verbalizzate e si dovrà procedere a verbalizzazione delle informazioni ricevute dal personale.
- 14) periodicamente, in misura superiore rispetto alle due riunioni obbligatorie annue, l'Organismo dovrà intervenire per effettuare controlli a campione sulla fatturazione e sull'effettività delle prestazioni, nonché sulla corretta tenuta dei registri riguardanti le varie Aree di rischio.

I componenti dell'Odv non dovranno avere precedenti penali né essere stati sottoposti a misure di prevenzione. Ne consegue la decadenza in caso di sopravvenuta mancanza di tali presupposti.

E' prevista la decadenza anche nel caso di mancata inosservanza degli obblighi di cui al par. 7 n. 9-10-12-13-14.

L'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus (ma questo è insito in caso di qualsiasi rischio pandemico) ha inciso molto sulla vita delle persone e delle imprese, specie quelle produttive, che possono trovarsi nella necessità di proseguire o riavviare le attività non solo per la propria "sopravvivenza" ma anche per garantire l'erogazione di servizi e la fornitura di beni "essenziali" alla comunità.

I provvedimenti emanati dal Governo e dalle diverse Autorità locali, al fine di contenere la diffusione di eventuali virus, comportano però la necessità di comprendere come dovere e potere operare in concreto con ovvi riflessi anche sulle attività dell'Organismo di Vigilanza negli enti che si sono dotati di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001

 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p> <p>UNI EN ISO 9001:2015 N° 58521</p>  <p>L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Gamma Poliambulatorio Specialistico</p> <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D. LGS 231/01 PARTE SPECIALE PO 02/01</p>	 <p>Ed 0 Rev 1 del 02/01/2025 Pag. 77 di 77</p>
---	--	--

13 Formazione del personale

Il personale sarà tenuto al rispetto degli obblighi di comportamento di cui all'allegato codice etico e disciplinare e a quanto previsto dal CCNL.

Ai fini dell'efficacia del Modello, è compito dell'azienda garantire una corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta. Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'Organismo di vigilanza.

Il programma di formazione ed addestramento del personale deve essere adeguatamente definito, documentato ed aggiornato. L'attività di formazione è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dei poteri loro conferiti.

|